

DELIBERA N. 193/21/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WIND
TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 71 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, IN COMBINATO DISPOSTO
CON L'ART. 3, COMMI 5 E 6, DELLA DELIBERA N. 252/16/CONS
(CONTESTAZIONE N. 4/21/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito anche solo “*Codice*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS e di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dei servizi dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 4/21/DTC, del 25 gennaio 2021, notificato in pari data alla società Wind Tre S.p.A. (di seguito la “Società” o “Wind Tre”);

VISTA la nota del 24 febbraio 2021 con cui Wind Tre ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha chiesto di essere sentita in audizione ai sensi dell’art. 9 del *Regolamento*;

SENTITA la Società nel corso dell’audizione tenutasi in data 11 marzo 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con nota pervenuta in data 6 ottobre 2020, un operatore concorrente ha segnalato all’Autorità la violazione, da parte di Wind Tre, degli obblighi previsti dall’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS, rappresentando che il citato operatore non provvede, nei termini e secondo le modalità previste dalla citata disposizione, a fornire agli utenti, sia di telefonia fissa che mobile prepagata, la comunicazione annuale relativa alle condizioni economiche sottoscritte. Tale omessa comunicazione avrebbe, secondo il segnalante, l’effetto di: *i)* limitare la facoltà degli utenti di scegliere l’offerta più conveniente sul mercato in base al proprio profilo di consumo; *ii)* apportare a Wind Tre un vantaggio competitivo derivante dal fatto che questo operatore, a differenza degli operatori che ottemperano alle suddette previsioni, non sosterebbe gli oneri connessi all’applicazione di un obbligo regolamentare.

Al fine di verificare quanto segnalato con nota del 9 ottobre 2020, prot. n. 0416036, è stata inviata una richiesta di documenti e informazioni alla quale la Società ha fornito riscontro, con nota acquisita in data 29 ottobre 2020 con prot. n. 0449696, dichiarando, tra l’altro, che:

- i clienti (di rete mobile e di rete fissa sia *consumer* che *business*) possono ottenere informazioni riguardanti la propria offerta accedendo all’area clienti tramite il sito *web* dell’operatore oppure tramite l’applicazione ufficiale scaricabile dagli *appstore* più diffusi;
- sarà inviata a tutti i clienti *consumer* di rete fissa una *e-mail*, entro la fine dell’anno 2020, contenente una nuova comunicazione relativa agli strumenti a disposizione al fine di consultare in tempo reale i dettagli della propria offerta.

Sulla base della documentazione acquisita, quindi, si è potuto constatare che Wind Tre non invia apposita comunicazione ai propri utenti circa le condizioni economiche sottoscritte, limitandosi a indicare periodicamente ai clienti gli strumenti di verifica delle caratteristiche della propria offerta (applicazione ufficiale, area clienti su sito *web*, *chat*, contatto tramite *Call center*).

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 4/21/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 71 del *Codice*, in combinato disposto con l'art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del medesimo *Codice*.

2. Deduzioni della società

In relazione alla condotta oggetto di contestazione, Wind Tre ha rappresentato quanto segue.

In via preliminare, la Società ha evidenziato di aver adottato una strategia che considerasse lo spirito e il contenuto di quanto richiesto dalla delibera n. 252/16/CONS, utilizzando tutti gli strumenti a ciò destinati e adeguandoli alla continua evoluzione tecnologica. In tal senso, la Società ha fatto in modo di rendere partecipi tutti i clienti delle funzionalità disponibili per consultare, verificare e gestire la propria offerta, gratuitamente e in tempo reale (entro le 24 ore).

Al riguardo, Wind Tre ha osservato che occorre, tuttavia, considerare che la variabilità delle offerte sottoscritte dai clienti è elevatissima e, pertanto, è sorta la necessità di ottemperare al dettato regolamentare attraverso soluzioni in grado di dare modo agli utenti di ricevere informazioni dettagliate e complete sulle caratteristiche delle offerte da loro sottoscritte.

Con specifico riferimento alla telefonia fissa, il comma 5 dell'art. 3 della citata delibera afferma che *“almeno una volta l'anno, l'operatore comunica all'utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente”* e, infatti, ogni cliente di linea fissa Wind Tre, nella fattura che riceve mensilmente, ha visibilità dei dettagli relativi all'offerta da lui stesso sottoscritta: può prendere visione del *naming* della promozione, del suo importo e di eventuali costi a essa connessi, quali a esempio il progressivo rateo relativo a un dispositivo acquistato congiuntamente alla linea o all'eventuale rateo del costo di attivazione, qualora previsto.

Inoltre, la fattura, solitamente inviata in forma cartacea, può essere sostituita, a scelta dei clienti particolarmente attenti alla tutela dell'ambiente, al risparmio economico e alla praticità, dalla sua versione *“digitale”*: questa viene inviata alla *mail* personale fornita dal cliente in fase di sottoscrizione dell'offerta (e modificabile in qualsiasi momento dalla propria Area Clienti sul sito Wind Tre o tramite Servizio clienti 159) e risulta, altresì, visionabile in qualsiasi momento nell'Area Clienti sul sito *web* della Società e sull'*App* Wind Tre. In fattura, inoltre, al fine di informare e sensibilizzare gli utenti all'utilizzo dei canali messi a loro disposizione, è stata inserita una comunicazione con riferimento a tutti i canali utilizzabili per verificare e gestire la propria offerta in autonomia.

Per quanto riguarda le offerte di linea mobile prepagate, il successivo comma 6 dell'art. 3 dispone che *“in caso di servizi prepagati, la comunicazione di cui al comma 5 avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all'utente modalità che*

prevedano l'accesso interattivo alla rete internet". Il dettato normativo, pur apparentemente chiaro nella sua portata, incontra però dei limiti nella sua effettiva realizzazione. Attualmente, infatti, le offerte alle quali gli utenti possono aderire sono innumerevoli, nell'ordine di qualche migliaio, in quanto la molteplicità delle personalizzazioni possibili rendono ciascuna offerta quasi *un unicum*. Proprio sulla base di tale circostanza, appare tecnicamente impossibile poter fornire al cliente, tramite l'invio di un SMS, la comunicazione completa riguardante il dettaglio di tutte le condizioni economiche sottoscritte. Pertanto, Wind Tre – con SMS – ha informato la clientela di prendere visione, accedendo al *link* indicato nel testo, di tali dettagli economici nell'Area Clienti o sull'*App* Wind Tre. In tal modo, il cliente viene indirizzato direttamente alla pagina di accesso della propria Area riservata, sul sito *web* e sull'*App* ove visualizza le voci di interesse e accede alle informazioni riguardanti: *i*) linea telefonica (qualora avesse più linee intestate, può consultarle tutte e avere un quadro completo della spesa complessiva mensile e del relativo traffico); *ii*) credito residuo; *iii*) date di rinnovi e costo; *iv*) giga, servizi e traffico disponibili; *v*) accesso alla sezione ricarica, per effettuare nuove ricariche; *vi*) lista movimenti per la verifica dei consumi degli ultimi 6 mesi e fatture emesse.

D'altra parte, resta ferma la facoltà di poter avere dettagli sulle proprie offerte attive anche tramite l'invio di una specifica richiesta al servizio 4155 per mezzo SMS: trattasi di uno strumento, anch'esso gratuito, utilizzabile da coloro che non intendano fare uso dell'*App* Wind Tre o non intendano accedere alla propria Area Riservata sul sito *web*.

Del resto, sebbene il predetto comma 6 dell'art. 3 della delibera n 252/16/CONS faccia riferimento a comunicazioni da inviare ai clienti tramite *e-mail*, quest'ultima modalità di comunicazione - senza opportuni correttivi - non appare uno strumento conforme alla regolamentazione in ambito *privacy*, a meno che non si sia preventivamente acquisita la conferma che il titolare della *e-mail* coincida con il medesimo soggetto che ha in uso la SIM, atteso che, trattandosi di offerte prepagate, non vi è alcuna certezza di un inoltra corretto delle informazioni, data la frequenza con cui la SIM prepagata, intestata a un determinato soggetto, venga poi data in uso a un soggetto diverso, quale utilizzatore.

Per quanto concerne l'accusa del segnalante, relativa a una presunta limitazione della libertà di scelta degli utenti rispetto all'offerta più conveniente sul mercato in base al proprio profilo di consumo, Wind Tre ha ribadito la completa infondatezza di tale assunto, in quanto l'utente che intende cambiare operatore deve poter conoscere in qualsiasi momento i consumi relativi alla propria offerta e le condizioni economiche, senza venire fuorviato dalla "fotografia" del piano tariffario, avvenuta in un dato momento storico nel corso di un anno solare e che potrebbe non essere più rispondente alla reale offerta in essere, anzi, per buona parte della *customer base* certamente non lo è più, vista la velocità e frequenza di *upgrade* di offerta. In altre parole, se non si mettesse a disposizione del cliente uno strumento digitale, quale l'*App* e l'Area Clienti che, in tempo reale, permetta l'agevole e gratuita verifica dell'offerta in consistenza, si richiederebbe involontariamente di indurlo in errore, non aggiornandolo sulle proprie condizioni economiche.

Analogamente, rispetto all'affermazione del segnalante secondo la quale la condotta tenuta da Wind Tre derivi dalla volontà di esimersi dai costi connessi all'applicazione di un obbligo regolamentare, la Società ha obiettato che, viceversa, essa ha svolto un'attività finalizzata a fornire ai propri clienti una modalità che realizzi davvero

la *ratio* della norma asseritamente violata, fornendo tutte le informazioni reali, complete, facilmente conoscibili e agevolmente accessibili relative alle offerte sottoscritte.

La Società ha poi rappresentato che già a partire dal 21 dicembre 2020, è in vigore il nuovo *Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche* il cui art. 105, comma 3, dispone che: “(...) *Prima della proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di risoluzione del contratto. Inoltre, i fornitori offrono contestualmente consulenza agli utenti finali in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno*”.

Orbene, poiché la norma è dettagliata e chiara – in quanto richiede almeno una volta all’anno che l’operatore informi i clienti in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi – è lecito supporre che tale disposizione abbia tacitamente abrogato la delibera n. 252/16/CONS nella parte in cui dispone, almeno una volta all’anno, di comunicare le tariffe sottoscritte. Il nuovo *Codice*, infatti, non fa alcun riferimento all’invio di *e-mail* o SMS per spiegare all’utenza quali siano le offerte in consistenza, ma chiede che i fornitori “offrano” le informazioni sulle migliori tariffe, mettendole a disposizione con i mezzi più appropriati – *id est* digitali - a raggiungere lo scopo e senza indicare con quale modalità ciò debba avvenire.

Tanto premesso, la Società ha ribadito la legittimità del proprio operato e, conseguentemente, l’assenza dei presupposti per un’eventuale sanzione amministrativa, chiedendo l’archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Le argomentazioni difensive sostenute da Wind Tre non risultano idonee a escludere la responsabilità della Società in ordine alle violazioni contestate per le seguenti motivazioni.

La condotta oggetto di contestazione, infatti, non può che essere esaminata alla luce della *ratio* degli obblighi informativi previsti dagli articoli 70 e 71 del *Codice*, che consiste nel garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di potersi orientare in un mercato fortemente concorrenziale e operare scelte contrattuali consapevoli. In questa prospettiva, mentre l’art. 70 del *Codice* prescrive i contenuti contrattuali minimi che il contratto deve esplicitare, l’art. 71 richiede che la diffusione delle informazioni su tariffe e condizioni di uso dei servizi avvenga secondo determinati canoni e con le modalità disciplinate dalla normativa vigente, al fine di favorire al massimo la comparabilità tra le diverse offerte.

In base all’espresso potere conferitole dalle richiamate disposizioni del *Codice*, l’Autorità, con la delibera n. 252/16/CONS, ha fissato chiari principi in materia di trasparenza tariffaria, per permettere agli utenti di avere piena conoscenza delle condizioni delle diverse offerte, anche promozionali, sottoscritte e di disporre, pertanto, di dati di confronto completi e accurati in modo da esercitare con piena consapevolezza la scelta dell’offerta ritenuta più conveniente per il proprio profilo di consumo. In questo contesto, l’art. 3 della delibera n. 252/16/CONS, nel ribadire l’obbligo di carattere generale di formulare condizioni economiche trasparenti, prescrive, al comma 5 che “[a]lmeno una volta l’anno, l’operatore comunica all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di

conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente” mentre al successivo comma 6 specifica che “[i]n caso di servizi prepagati, la comunicazione di cui al comma 5 avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all’utente modalità che prevedano l’accesso interattivo alla rete internet”.

In tale contesto, si osserva, *in primis*, che il precipuo scopo che la norma in esame si prefigge è di offrire la possibilità agli utenti di conoscere, in un dato momento storico, tutte le condizioni economiche delle offerte sottoscritte e attive sulla propria utenza, in maniera tale da poter agevolmente verificare se, alla luce delle altre offerte presenti sul mercato nel medesimo momento, esse siano ancora rispondenti alle proprie esigenze di consumo e di spesa.

Per tale ragione non appaiono dirimenti le argomentazioni addotte dal Società circa la presunta staticità dell’informativa annuale, la quale non terrebbe conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto di cambi di piano tariffario o attivazione di nuove offerte, posto che risulta rilevante unicamente la “fotografia” delle offerte in consistenza e delle relative condizioni economiche applicate nel momento stesso in cui è resa l’informativa. Ne discende che l’elenco di informazioni visualizzabile in fattura, piuttosto che nell’Area personale o nell’App, non può assurgere al livello di una sintesi *ad hoc* in cui siano illustrate complessivamente le condizioni economiche che possano immediatamente far percepire i costi ricorrenti riferiti ai singoli servizi di cui fruiscono gli utenti e la conseguente spesa che ne deriva. Tale prospetto economico disvela il suo maggior valore proprio laddove, in ipotesi, nel corso dell’anno l’utente abbia mutato le offerte attive – eliminandone alcune oppure aggiungendone altre – ovvero siano intervenute modifiche unilaterali di contratto, tutt’altro che infrequenti, le cui informative spesso si limitano a riportare l’oggetto della modifica, quale, a titolo esemplificativo, l’incremento di prezzo.

Per altro verso, la comunicazione *de qua* assolve un’altra specifica funzione consistente nel richiamare periodicamente l’attenzione degli utenti circa le condizioni attuali e complessive delle offerte presenti sulle proprie utenze onde comprendere se risultano attivi servizi mai richiesti o condizioni diverse da quelle prospettate in fase precontrattuale, anche al fine della comparazione con le offerte presenti sul mercato.

Quanto alle modalità di comunicazione disposte per i servizi prepagati, si ritiene che l’obiezione sollevata dalla Società relativamente all’impossibilità tecnica di inviare il previsto SMS sia destituita di fondamento, atteso che, come dichiarato dalla medesima Società, gli utenti possono in qualunque momento chiedere di ricevere un SMS, tramite il n. 4155, contenente tutti i dettagli delle condizioni economiche delle offerte sottoscritte e, pertanto, Wind Tre ben potrebbe provvedervi spontaneamente con cadenza annuale.

Analogamente, per quanto concerne la ritenuta inopportunità di inviare la comunicazione annuale via *e-mail*, si evidenzia che sempre la stessa Società ha affermato che una larga parte della propria clientela riceve di norma le fatture all’indirizzo *mail* indicato in sede di adesione contrattuale e, pertanto, non si comprende il motivo per cui tali recapiti non potrebbero valere anche per rendere informative di altra tipologia. A tal proposito, si soggiunge che, in caso di servizi prepagati, risulta inconferente il richiamo alla possibilità che il reale utilizzatore dell’utenza sia un soggetto diverso rispetto al titolare, in considerazione del fatto che soltanto il soggetto contraente, in quanto unico intestatario dell’utenza, sarà il destinatario dell’informativa in questione.

Va, inoltre, rimarcato, rispetto alla facoltà di conoscere sempre e in qualunque momento i dettagli della propria offerta accedendo all’Area personale o tramite l’App, che tale modalità di consultazione risulta necessaria, ma non sufficiente ad assolvere

l'obbligo regolamentare e, d'altra parte, Wind Tre non ha fornito alcuna documentazione istruttoria attestante che la totalità della propria *customer base* si avvalga esclusivamente di tali canali informativi, dato anche il notorio e non trascurabile numero di utenze che non hanno un'offerta dati attiva.

Da ultimo, in merito all'asserita abrogazione implicita della delibera n. 252/16/CONS a opera dell'art. 105, comma 3, della direttiva (UE) n. 2018/1972, giova rammentare che tale disposizione è ricollegabile all'obbligo di fornire, prima della proroga automatica del contratto, una informativa agli utenti attinente all'imminente fine del rapporto e alle modalità di recesso, con contestuale prospettazione, almeno una volta all'anno, delle migliori tariffe relative ai loro servizi, previsione questa che appare affiancare, e non sostituire, il diverso obbligo di comunicare annualmente le condizioni economiche delle offerte sottoscritte.

Tanto premesso, non può che confermarsi, stante l'attualità della condotta contestata come desumibile anche dalla documentazione in atti trasmessa dalla società segnalante il 6 maggio 2021 a integrazione della denuncia presentata in data 6 ottobre 2020, quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, non avendo la Società addotto giustificazioni idonee a escludere la propria responsabilità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 a euro 1.160.000,00 ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del triplo del minimo edittale, pari a euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

L'omessa comunicazione annuale delle condizioni economiche sottoscritte, sia per le offerte di tipo postpagato che per quelle mobili di tipo prepagato, ha leso il diritto degli utenti di poter disporre di informazioni complete e aggiornate in merito ai costi previsti per i servizi in consistenza al fine di poterli comparare con quelli contemplati dalle altre offerte presenti sul mercato e valutarne la convenienza, nonché la rispondenza al proprio profilo di consumo e di spesa. Va considerato, tuttavia, che la violazione è riferibile all'anno 2020 e, pertanto, è di durata media e di media entità;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha attuato alcuna misura idonea a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 71 del *Codice*, in combinato disposto con l'art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2020, pari a 4,656 mld di euro, si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Wind Tre S.p.A. – codice fiscale: 02517580920, con sede legale in Largo Metropolitana, 5, 20017 – Rho (MI), non ha comunicato agli utenti, nei termini e secondo le modalità prescritti, le condizioni economiche delle offerte postpagate e mobili prepagate sottoscritte, in difformità da quanto previsto dall'art. 71 del *Codice* in combinato disposto con l'art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS;

ORDINA

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 16, del *Codice*;

INGIUNGE

alla società Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24

novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con delibera n. 193/21/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 193/21/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba